

*C.N.F., PARERE 08/07/2021, n. 32*

---

L'avvocato sospeso è interdetto dall'esercizio della professione, in ogni sua forma. Pertanto, non solo dovrà astenersi dall'effettuare alcuna attività relativa a incarichi in essere – rinunciando pertanto ai medesimi per la durata della sospensione – ma di tale circostanza dovrà necessariamente notificare tanto l'assistito quanto l'organo giudicante con il quale si relazioni in ragione del mandato ricevuto, anche onde consentire all'assistito la miglior tutela dei propri diritti e interessi.

Il presente documento non costituisce fonte ufficiale e la sua diffusione ha solo scopo divulgativo. Il relativo testo è stato reperito e trascritto da fonti affidabili. Tuttavia, si invitano gli interessati a verificarlo su una fonte ufficiale.

Ragionando\_weblog è edito dallo studio legale Lucenti e Gattoni stp  
Studio dell'anno 2019 Il Sole24 Ore

[www.lucentiegattonistp.eu](http://www.lucentiegattonistp.eu) - p.i. 02201870413

Ragionando è un prodotto Jusdicere

